

NOTIZIARIO N. 47 - 13 NOVEMBRE 2020

AFFARI GENERALI



Comunicato Stampa

Paolo Agnelli confermato alla guida di Confimi Industria: “Imprenditori siano non solo partecipi ma protagonisti del cambiamento”. pag. 3

AMBIENTE E SICUREZZA

- ♦ Regione Emilia-Romagna – Ordinanza n° 216 del 12 novembre 2020: ulteriori misure per la gestione dell'emergenza sanitaria. pag. 4

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ♦ Orario di lavoro rimodulato per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire la ricollocazione dei lavoratori: modalità e termini per presentare le istanze di accesso al «fondo nuove competenze». pag. 6
- ♦ Contratti a tempo indeterminato (apprendistati professionalizzanti e trasformazione di quelli a termine inclusi): ulteriori precisazioni INPS sull'incentivo “IO Lavoro” per l'occupazione nel 2020 di particolari categorie di persone (Decreto 11/02/20). pag. 10



COMUNICATO STAMPA

**PAOLO AGNELLI CONFERMATO ALLA GUIDA DI
CONFIMI INDUSTRIA:
“IMPRENDITORI SIANO NON SOLO PARTECIPI MA
PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO”**



Roma, 12 novembre 2020 - Paolo Agnelli è stato confermato alla guida del manifatturiero italiano. L'industriale bergamasco, fondatore di Confimi Industria, è stato eletto all'unanimità per il suo terzo mandato come presidente. L'elezione, avvenuta in occasione dell'Assemblea privata della

Confederazione con i vertici associativi in sede a Roma collegati digitalmente con la base territoriale, è stata anche l'occasione per definire la nuova giunta che, assieme al presidente Agnelli, guiderà la Confederazione per il prossimo quadriennio.

Una conferma importante che sottolinea il riconoscimento dell'impegno e del carisma esercitato nel tempo soprattutto in un anno così inaspettato e amaro per l'economia nazionale. E proprio in questa direzione è andato l'intervento del presidente Agnelli “Mai come in questo periodo emerge la necessità di rappresentare al meglio l'industria manifatturiera – ha spiegato Paolo Agnelli – e con la crescita territoriale e di categoria della nostra confederazione abbiamo scelto di ampliare la nostra giunta”. E ancora “credo infatti sia sempre più importante che siano gli industriali stessi a essere protagonisti del cambiamento”.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ORDINANZA N° 216 DEL 12 NOVEMBRE 2020: ULTERIORI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato in data 12 novembre un'ordinanza che, in relazione all'emergenza epidemiologica in corso, disciplina alcune misure maggiormente restrittive rispetto a quelle attualmente previste per la Regione Emilia Romagna, classificata, sulla base dei criteri stabiliti da I.S.S. e Ministero della Salute, in zona gialla. Il Provvedimento, in vigore dal 14 novembre al 3 dicembre p.v., è stato concordato con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia e d'intesa con il ministro alla Salute e ha lo scopo di limitare ulteriormente situazioni a rischio, come spostamenti ed assembramenti. L'ordinanza è stata inoltre condivisa con i prefetti e le amministrazioni locali, per sottolineare la necessità di controlli più stringenti ed efficaci. Di seguito, nel dettaglio, le misure previste.

- Fuori dall'abitazione, **l'uso della mascherina è sempre obbligatorio**. Fanno eccezione i bambini con età inferiore a sei anni, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina stessa, nonché coloro che per interagire con questi soggetti si ritrovino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere rispettata la distanza minima di un metro, salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsioni maggiormente restrittive.
- E' consentito svolgere **attività sportiva e motoria all'aperto**, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, **non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate**.
- **Dalle 15 alle 18, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti** sia all'interno che all'esterno dei locali, in posti regolarmente collocati. **La consumazione di alimenti e bevande è poi vietata su area pubblica o aperta al pubblico**, salvo che, come al punto precedente, seduti in posti regolarmente collocati sia all'interno che all'esterno dei locali.
- **Negli esercizi di vendita di generi alimentari l'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare**, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.
- **E' vietata l'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata** se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un piano apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima: a) una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività affine già sospesa.

- **Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico**, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Rimangono aperti gli esercizi di ristorazione pur nei limiti previsti dal DPCM in vigore.
- **La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.**
- **Nelle scuole del primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospesi i seguenti insegnamento (a rischio elevato): educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.** Tale misura viene prudenzialmente introdotta nell'attesa di nuove e ulteriori indicazioni da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale.

Il testo completo dell'Ordinanza è consultabile al link di seguito:

- <https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/ordinanza-regionale-in-emilia-romagna-nuove-misure-anti-assembramenti/ordinanza-n-216-del-12-novembre-2020.pdf>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

ORARIO DI LAVORO RIMODULATO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTARE LE ISTANZE DI ACCESSO AL «FONDO NUOVE COMPETENZE»

L'art. 88 del d.l. 19/05/2020, n. 34 ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) - prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i **contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale** o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, **possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi**»* (comma 1, primo periodo);
- *«**gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze"** (di seguito definito "FNC", N.d.R.), costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro... »* (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa»* (comma 3).

Tale ultimo decreto, datato 09/10/20: 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44 del 30/10/2020, pagine da 57 a 59); 2) all'art. 4, rinvia a un apposito "Avviso" la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché dei requisiti per la loro approvazione.

Tale "Avviso" ha visto la luce con la Determina direttoriale ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020, di cui pertanto riportiamo sia alcuni contenuti ritenuti più significativi, che gli allegati da utilizzare per la presentazione dell'istanza e l'evasione degli adempimenti conseguenti, disponibili al link: <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze>.

Gli **accordi collettivi** di rimodulazione dell'orario di lavoro:

1) devono:

- essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
- prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore da destinarvi – fino a un massimo di 250 ore per lavoratore -, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;

- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati;
- 2) possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Il progetto per lo sviluppo delle competenze:

a) individua:

- gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- i soggetti destinatari del progetto;
- il soggetto erogatore;
- gli oneri, la durata e le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento;

b) in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve dare evidenza delle modalità di:

- valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- **personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso**, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del *"Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*;
- *"messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione"*.

Sono **destinatari del contributo** tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato/stipulino **entro il 31 dicembre 2020** gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Sono **interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC **o in somministrazione**, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

L'**istanza** di contributo deve essere presentata all'ANPAL - dal 4 novembre 2020 in poi - tramite i **modelli allegati all'Avviso**.

L'istanza "singola" (concernente, cioè, una "singola azienda") va presentata col "**Modello di istanza A**" (Allegato 1.a), mentre quella "cumulativa" (presentabile dalla Società capogruppo, da un Fondo Paritetico Interprofessionale o da un Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) col "**Modello di istanza B**" (Allegato 1.b).

All'istanza, sia singola che cumulativa, deve essere **allegata la seguente documentazione**:

- l'accordo collettivo;
- il progetto formativo;
- l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- l'eventuale delega del rappresentante legale corredata dal documento di identità del delegante.

L'istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il **criterio cronologico di presentazione**: a questo proposito fanno fedede data e ora di trasmissione dell'istanza tramite PEC (fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it) o l'applicativo dedicato (che sarà) disponibile sul sito dell'ANPAL, non ancora operativo alla data di chiusura del notiziario.

Terminata l'istruttoria, ai fini dell'approvazione dell'istanza l'ANPAL richiederà alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo, tenendo conto anche della loro programmazione; decorsi i 10 giorni dalla data della richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda; nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine finale è elevato a 120 giorni.

L'erogazione del contributo è eseguita dall'INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranches:

- l'approvazione dell'istanza determina l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso;
- il saldo, invece, deve essere richiesto all'ANPAL, con apposito modello, entro i 40 giorni successivi al completamento delle attività di sviluppo delle competenze.

I datori di lavoro interessati a quanto precede possono contattare l'Area Lavoro e Relazioni industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira - 0544/280215; vaira@confimiromagna.it - e Dott. Fabio Magnani - 0544/280217; magnani@confimiromagna.it) e SVILUPPO PMI s.r.l. (Dott.ssa Monica Morelli - 0544/280286; mmorelli@sviluppopmi.com).

(*) Art. 88 del d.l. n. 34/2020**Fondo Nuove Competenze**

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (APPRENDISTATI PROFESSIONALIZZANTI E TRASFORMAZIONE DI QUELLI A TERMINE INCLUSI): ULTERIORI PRECISAZIONI INPS SULL'INCENTIVO "IO LAVORO" PER L'OCCUPAZIONE NEL 2020 DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE (DECRETO 11/02/20)

Con la circolare n. 124 del 26 ottobre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020, pagine 35-53), l'INPS ha fornito indicazioni per l'applicazione dell'"Incentivo Lavoro (IO Lavoro)" volto all'assunzione nel 2020 di soggetti disoccupati ^(*) nelle regioni "meno sviluppate", "in transizione" o "più sviluppate" (come l'Emilia-Romagna), disciplinato dal decreto direttoriale ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 11 febbraio 2020, n. 52 "e successive rettifiche", sotto indicato anche "d.d." (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020).

Come già illustrato nella circolare n. 124/2020:

- a) l'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 14/09/2015, n. 150, ossia "i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego";
- b) se il lavoratore, alla data di assunzione/trasformazione incentivata, ha:
- un'**età compresa tra i 16 e i 24 anni** (e non ha quindi compiuto i 25 anni), ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che risulti disoccupato;
 - **compiuto 25 anni** di età, oltre a essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di "lavoratori svantaggiati" di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 ottobre 2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2018, pagine 25-27). Al riguardo, si ribadisce che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell'evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917 ^(**).

Da ultimo, con il messaggio 10 novembre 2020, n. 4191, l'INPS ha:

- reso noto che, «a seguito dell'invio delle istanze relative alla sopra richiamata agevolazione, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all'ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per

(*) Per le **assunzioni a tempo indeterminato** – inclusi i contratti di apprendistato professionalizzante e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato – **di soggetti disoccupati**, effettuate a partire **dall'1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, al datore di lavoro è riconosciuto un **incentivo pari alla contribuzione previdenziale a suo carico**, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un **importo massimo di 8.060 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, **per dodici mensilità**, a partire dalla data di assunzione/trasformazione.

(**) Ossia 8.145,00 euro per i redditi da lavoro subordinato, e 4.800,00 euro per i redditi da lavoro autonomo.

effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite. Si precisa, a tale proposito, che nell’elaborazione cumulativa delle istanze, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’ANPAL, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n. 124/2020.»;

- come già indicato nella circolare n. 124/2020, confermato quanto segue: per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1 gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (art. 10, commi 2 e 3, del d.d.);
- al fine di agevolare l’invio delle istanze, comunicato che, per le richieste trasmesse nel periodo tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo), si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra l’1 gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (art. 10, commi 2 e 3, del d.d.). Infine, per quanto riguarda le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione;
- ribadito che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare - a pena di decadenza (art. 9, comma 3, del d.d.) - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta. L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.